

## **1 luglio 2005 La leva diventa volontaria**

Il 1° luglio 2005, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 giugno 2005, n.115, che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva volontaria. Il dispositivo completa l'iter legislativo avviato con la legge Martino del 23 agosto 2004 (n.226).

Prima di questa data tutti i cittadini maschi, al compimento del 18° anno d'età, avevano l'obbligo di sostenere la visita medica di leva e, dopo di essa, se ritenuti idonei, a prestare per circa un anno (inizialmente anche di più, poi la durata si è andata riducendo fino a 10 mesi) servizio obbligatorio in Esercito, Marina o Aeronautica.

In alternativa (dall'inizio degli anni Settanta) si poteva optare per il servizio civile, dichiarandosi obiettore di coscienza.

Un cambiamento importante si era avuto poi con la legge n.380 del 20 ottobre 1999, che aveva introdotto la possibilità di arruolare le donne nelle Forze Armate.

Legge 23 agosto 2004, n.226 = Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

Fu anticipato di due anni il provvedimento che sospese il servizio di leva obbligatorio. Dal 1° gennaio 2005 le Forze armate iniziarono ad adottare il nuovo modello di esercito composto soltanto da professionisti. Il reclutamento su base volontaria avviene tramite concorsi pubblici. Due le formule di base: ferma di un anno (23.659 unità nel 2005) e ferma di quattro anni (34.550 unità nel 2005).

La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31.08.2004, contribuì alla programmata riduzione del personale complessivo dell'Esercito (190.000 unità entro il 2007). Intanto, i nati nel 1985 furono chiamati a prestare il servizio di leva secondo il vecchio ordinamento. Nessun obbligo invece per i giovani che ottennero il rinvio della leva per motivi di studio. Tra i requisiti necessari per entrare a far parte delle Forze armate, l'età compresa tra 18 e 25 anni per la ferma breve (non superiore ai 30 anni per la ferma quadriennale); il diploma di istruzione secondaria di primo grado; il

godimento dei diritti civili e politici; l'assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi; l'esito negativo degli esami medici per l'abuso di alcool e per l'uso anche occasionale di sostanze stupefacenti a fini non terapeutici.

La ferma volontaria di almeno un anno diventò inoltre un requisito in più per poter accedere ai concorsi annuali banditi dalle amministrazioni dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi civili dell'Esercito, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo militare della Croce Rossa, Corpo dei Vigili del Fuoco).

Per la formazione delle graduatorie dei concorsi si tenne conto della specifica formazione già avuta nell'Esercito (durata, contenuti, funzioni e attività svolte). I soggetti idonei vennero assegnati ai diversi Corpi civili secondo delle percentuali prefissate (7 settembre 2004).